

XII Congresso CISL Lombardia

23-24 MAGGIO DUEMILADICIASSETTE
Crowne Plaza Via K. Adenauer, 3 SAN DONATO

Per la persona per il lavoro



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL XII CONGRESSO USR CISL LOMBARDIA**



XII Congresso CISL Lombardia

23-24 MAGGIO DUEMILADICIASSETTE
Crowne Plaza Via K. Adenauer, 3 SAN DONATO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL XII CONGRESSO USR CISL LOMBARDIA

Approvato dal Consiglio Generale USR CISL Lombardia
27 marzo 2017

ART. 1

Partecipano al Congresso U.S.R. CISL Lombardia, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/delegati elette/i dai Congressi delle Federazioni Sindacali Regionali e delle Unioni Sindacali Territoriali, in regola col tesseramento alla data del 31.12.2016.

ART. 2

Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i Componenti, uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, del Consiglio generale della Cisl Lombardia.

ART. 3

Le/i delegate/delegati impossibilitate/i a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altra/o delegate/delegato della stessa Ust o della stessa Fsr, eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.
Nessun/a delegato/a può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

ART. 4

Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza
- b) l'Ufficio di Segreteria
- c) i Questori
- d) gli Scrutatori

ART. 5

Il Congresso elegge, inoltre, le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti:

a) Commissione per il Regolamento, composta da:

- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- componente della Segreteria Ust-Cisl Lombardia

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordinamento dei lavori della Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da:

- 1 (uno) Presidente;
- 1 (uno) Vice Presidente;
- 9 (nove) Componenti

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento delle deleghe;
3. esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati.

c) Commissione per lo Statuto, composta da:

1 (uno) Presidente;

4 (quattro) Componenti

La Commissione ha il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte statutarie ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Usl Cisl Lombardia.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell'art. 42 dello Statuto dell'Usl-Cisl Lombardia, vanno presentate alla Commissione entro le ore 11,00 del 2° giorno dei lavori congressuali.

d) Commissione Elettorale, composta da:

1 (uno) Presidente;

1 (uno) Vice Presidente;

3 (tre) Componenti

La Commissione ha il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Ogni componente della Commissione elettorale assume la Presidenza di un seggio.

Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con 2 (due) Scrutatori per ogni seggio.

La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio generale della Usl-Cisl Lombardia.

e) Commissione per le Mozioni, composta da:

1 (uno) Presidente;

1 (uno) Vice Presidente;

5 (cinque) Componenti.

La Commissione ha il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.

IL Presidente della Commissione riferisce al Congresso.

ART. 6

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

ART. 7

Le/i congressiste/i che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alla rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

ART. 8

Le/i congressiste/i, che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un/a congressista che parla a favore e un/a che parla contro.

ART. 9

La durata dell'intervento del/la congressista non può superare i 10 (dieci) minuti.

Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti: Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un/a congressista che parla a favore ed uno/a che parla contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad un/a congressista che parla a favore e ad uno/a che parla contro.

ART. 10

Gli interventi dei/delle congressisti/e sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

ART.11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

ART. 12

Gli emendamenti alle mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

ART. 13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 18 del 2° giorno dei lavori congressuali nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di un suo incaricato, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un/a solo/a delegato/a, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 30 (trenta) congressisti/e.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

ART. 14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dai/le proponenti, viene adottata la seguente procedura:

a) viene data la parola al/alla delegato/a o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento.

La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

b) possono intervenire un/a delegato/a che parla a favore ed un/a delegato/a che parla contro con un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo i/le delegati/e proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originali. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo precedente.

ART. 15

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

ART.16

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrate da uno/i dei/le presentatori/trici, che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

ART. 17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

ART. 18

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli Art. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

ART. 19

Le votazione avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta di almeno il 30 % dei delegati);
- c) a scrutinio segreto per l'elezione dei Componenti del Consiglio generale regionale, dei delegati Usl al Congresso confederale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

ART. 20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

ART. 21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i/le delegati/e votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato/a partecipa alla votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.

ART. 22

L'attribuzione dei voti ai/alle delegati/e si effettua sulla base di quanto stabilito dall'apposito Regolamento per l'elezione dei/lle delegati/e al Congresso regionale.

ART. 23

L'elezione dei Componenti elettivi del Consiglio generale dell'Unione Sindacale Regionale Cisl della Lombardia e dei delegati della Usl al XVIII Congresso confederale Cisl si svolgono rispettivamente su una o più liste e con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato/a.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidato/a potrà far parte di una sola lista.

I candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/10 dei delegati aventi diritto al voto.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore ad 1/3 degli eleggibili.

Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 3 (tre) Usl o almeno 5 (cinque) Fsl o almeno 4 (quattro) tra Usl e Fsl.

Nella composizione delle liste per l'elezione del Consiglio Generale USR e delle/dei delegate/i al Congresso Confederale dovrà essere assicurata una presenza di ciascun genere non inferiore al 30%. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30%, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

Nella composizione delle liste per l'elezione del Consiglio Generale USR e delle/dei delegate/i al Congresso Confederale dovrà essere assicurata una presenza di lavoratrici/lavoratori under 35 non inferiore al 10%.

Nella composizione delle liste per l'elezione del Consiglio Generale USR e delle/dei delegate/i al Congresso Confederale dovrà essere assicurata una presenza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione non inferiore al 5%.

Per l'elezione del Consiglio Generale dell'U.S.R., nel caso di lista unica, il numero delle/dei candidate/i, dovrà essere superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di lista unica per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso Confederale, tale maggioranza non è necessaria.

Per l'elezione del Consiglio Generale dell'U.S.R., nel caso di presentazione di più liste, ciascuna della quali deve prevedere una maggioranza non inferiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso Confederale.

Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.

Le liste, che non rispettano le obbligazioni di cui sopra, sono nulle.

Ogni elettore potrà votare non più dei 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro la chiusura dei lavori del giorno precedente le votazioni.

ART. 24

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le regole contenute nel Regolamento per lo svolgimento del XVIII Congresso Confederale approvato dal Consiglio Generale Confederale il 5 dicembre 2016 a Roma.